



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

2.5 REGOLAMENTO SUI PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONFLITTI DI LAVORO

**DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE SECONDO
L'ARTICOLO 11 DEGLI STATUTI SEV
COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023**



Distribuzione:

- Comitato SEV
- Direzione sindacale SEV
- Membri dei comitati centrali delle sottofederazioni
- Presidenti sezionali
- Cassieri e cassiere sezionali
- Presidenti di gruppo
- Commissioni SEV
- Segretari e segretarie sindacali

Contenuto

Articolo 1 – Principio	4
Articolo 2 – Competenze	4
Articolo 3 – Ruolo del segretariato SEV	4
Articolo 4 – Partecipazione di diversi sindacati	4
Articolo 5 – Indennità di sciopero; principio.....	4
Articolo 6 – Fondo di lotta; finanziamento.....	4
Articolo 7 – Indennità di sciopero; condizione di versamento.....	4
Articolo 8 – Indennità di sciopero; importo.....	5
Articolo 9 – Conto di solidarietà.....	5
Articolo 10 – Attribuzione dell’indennità di sciopero	5
Articolo 11 – Protezione dei dati	5
Articolo 12 – Disposizioni finali.....	5

Articolo 1 – Principio

- 1.1 Il SEV, in linea di principio, risolve i conflitti di lavoro mediante trattative. Se falliscono, il SEV può prendere misure di lotta collettive.

Articolo 2 – Contributo base SEV

- 2.1 I membri direttamente interessati (gruppi o sezioni) sono abilitati a prendere misure di lotta collettive. La decisione è valevole solo se è adottata dalla maggioranza dei due terzi.
- 2.2 Se viene deciso uno sciopero aziendale, deve essere approvato dal Comitato SEV. La decisione deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi.
- 2.3 Se si tratta di uno sciopero di durata indeterminata, gli/le scioperanti decidono giorno per giorno se desiderano continuare lo sciopero o porvi fine. La decisione è valevole solo se adottata dalla maggioranza dei due terzi.

Articolo 3 – Ruolo del segretariato SEV

- 3.1 I/le responsabili del segretariato SEV e la Direzione sindacale del SEV assistono molto da vicino le persone interessate.
Garantiscono il loro supporto in materia di organizzazione, prendono parte alle assemblee, guidano le trattative con i datori di lavoro e gli organi politici, coordinano il lavoro e i rapporti con i media.

Articolo 4 – Partecipazione di diversi sindacati

- 4.1 Se diversi sindacati partecipano allo sciopero, il SEV collabora con loro. È possibile derogare alle prescrizioni di questo regolamento, eccezion fatta per le cifre 2.1 e 2.2. Le deroghe devono essere approvate dalla Direzione sindacale del SEV.
- 4.2 Se vengono individuate altre soluzioni per le indennità di sciopero, esse devono essere approvate dal Comitato SEV.

Articolo 5 – Indennità di sciopero; principio

- 5.1 Il SEV gestisce un fondo di lotta per finanziare le indennità di sciopero nel caso in cui gli/le scioperanti subiscono perdite di salario.

Articolo 6 – Fondo di lotta; finanziamento

- 6.1 Il Comitato SEV vigila affinché il fondo di lotta corrisponda almeno al 20% del capitale proprio del SEV. Se necessario, decide un contributo complementare.

Articolo 7 – Indennità di sciopero; condizione di versamento

- 7.1 Le condizioni seguenti devono essere ottemperate per il versamento delle indennità di sciopero:
- essere socio/a del SEV;
 - la decisione di scioperare è stata presa dalla maggioranza dei due terzi delle persone direttamente interessate;
 - lo sciopero è stato approvato dalla maggioranza dei due terzi del Comitato SEV;
- 7.2 Se scioperanti non organizzati/e prendono parte ad uno sciopero del SEV, verrà loro versata un'indennità di sciopero fin dal primo giorno dell'astensione dal lavoro. Qualsiasi diversa regolamentazione deve essere approvata dalla Direzione sindacale del SEV.

Articolo 8 – Indennità di sciopero; importo

- 8.1 L'indennità di sciopero si basa sul salario minimo attuale ed è corrisposta come indennità giornaliera. Per i/le dipendenti a tempo parziale, l'indennità di sciopero viene calcolata in base al tasso di occupazione. Nessuno può ricevere un'indennità di sciopero superiore al proprio salario. Qualsiasi diversa regolamentazione deve essere approvata dal Comitato SEV.
- 8.2 In caso di sciopero di avvertimento, nel caso della perdita di salario, la tariffa giornaliera sarà calcolata in rapporto alla durata effettiva dello sciopero di avvertimento.

Articolo 9 – Conto di solidarietà

- 9.1 In caso di sciopero il SEV crea un conto di solidarietà per le donazioni. Le donazioni non possono essere usate per pagare le indennità di sciopero. Gli/le scioperanti decidono come usare questo denaro in funzione delle diverse spese a cui far fronte.
- 9.2 In caso di uso abusivo, il SEV si riserva il diritto di bloccare il conto fintanto che la situazione non sarà chiarita.
- 9.3 Alla fine dello sciopero, sarà presa una decisione concernente un eventuale importo residuo.
- 9.4 Se diversi sindacati partecipano allo sciopero, possono intervenire diverse regolamentazioni. Devono comunque essere approvate dal Comitato SEV.

Articolo 10 – Attribuzione dell'indennità di sciopero

- 10.1 Se lo sciopero dovesse continuare per motivi diversi rispetto a quelli che l'hanno avviato, il Comitato SEV può sospendere il versamento dell'indennità di sciopero fintanto che ritiene che non vi sia motivo per scioperare.

Articolo 11 – Protezione dei dati

- 11.1 La protezione dei dati viene assicurata tramite il regolamento sulla protezione dei dati del SEV.

Articolo 12 – Disposizioni finali

- 12.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 9 giugno 2023. Entra in vigore il 1° settembre 2023 e sostituisce il Regolamento sui provvedimenti in caso di conflitti di lavoro del 17 novembre 2017.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi

